

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini

Presidente

dott. Marco Bottallo

Giudice

dott.ssa Monica Mastrandrea

Giudice relatore - estensore

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

con riferimento alla procedura di concordato azionata con ricorso della Tuninetti s.r.l., ., p. iva 01122490046, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Piccolo, procedura c.p. n. 2/2017.

Esaminati atti e documenti di causa tutti, questo Collegio osserva quanto di seguito.

### 1. Excursus della procedura.

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 27.3.2017, la società istante Tuninetti s.r.l. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.

Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, la Tuninetti ha depositato una proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis 1. fall. incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, proposta poi integrata a seguito dell'udienza ex art. 162 l.f., con memoria del 4.7.2017.

Con provvedimento del 20.7.2017, la Tuninetti è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.

All'sito del deposito del 19.10.2017 di nota informativa da parte dei Commissari Giudiziali, questo Collegio con provvedimento del 20.10.2017 ha convocato la Tuninetti a chiarimenti all'udienza del 7.11.2017, disponendo la sospensione dei termini per il deposito della relazione di cui all'art. 172 l fall. e revocando altresì la data fissata per l'adunanza dei creditori.

Alla predetta udienza la società in concordato ha rilevato di aver depositato in data 6.11.2017 una modifica al piano e alla proposta di concordato con allegazione di una nuova attestazione a firma di diverso professionista dott. Feria (doc. 19).





All'esito dell'udienza del 7.11.2017, con provvedimento del 15.11.2017, emergendo, pur con riferimento al piano e alla proposta originari (gli unici in allora puntualmente esaminati dagli Organi della procedura), numerose discrasie contabili nelle poste debitore indicate dalla Tuninetti, da è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 173 l. fall.

Nel corso della predetta udienza, forniti dalla società i chiarimenti richiesti, è stato assegnato termine ai Commissari Giudiziali per prendere posizione anche sulle modifiche al piano e alla proposta originari e il Pubblico Ministero ha riservato ogni determinazione in ordine alle istanze di competenza.

Non vi sono istanze di fallimento.

# 2. Sull'indipendenza dell'attestatore.

Ai sensi dell'art. 161, 3° co., l. fall. il piano deve essere accompagnato "dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo". La norma citata specifica che il professionista deve essere indipendente ossia "non deve essere legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio"; inoltre, il professionista non deve "avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo". Ciò in quanto la relazione dell'attestatore ha lo scopo se non di sostituire, almeno in parte, l'attività istruttoria del Tribunale, quantomeno di semplificarla. Ed infatti questo Collegio condivide l'impostazione seguita dalla Corte di legittimità secondo cui la violazione dell'indipendenza del professionista attestatore è un "vizio radicale, che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, di essere ed apparire una figura di garanzia nell'interesse, oltre che del proponente il concordato, di ogni singolo creditore e dell'intera procedura", con la conseguenza che, laddove la domanda di concordato risulti corredata da un piano attestato da un professionista che non è indipendente, essa deve essere dichiarata inammissibile (v. Cass. n. 9927 del 2017).

Nella specie, emersi profili di non indipendenza della dott.ssa Alasonatti quale attestatrice del piano e della proposta originari, la Tuninetti, oltre a fornire chiarimenti sul punto e a ribadire l'indipendenza della attestatrice, ha, per quanto di interesse in questa sede, depositato una modifica al piano e alla proposta originari allegando nuova attestazione da





parte di un diverso professionista dott. Feria di coerenza, attendibilità e fattibilità di piano e proposta concordatari (v. doc. 19 allegato alla relazione del 6.11.2017).

Questo Collegio ritiene che detta ultima circostanza sia idonea e sufficiente a superare i profili di criticità riscontrati come da decreto del 20.10.2017, in punto di indipendenza dell'attestatore.

# La modifica al piano e alla proposta di concordato.

Come già in precedenza evidenziato, la Tuninetti, in data 6.11.2017 ha depositato una modifica al piano e alla proposta originari e all'udienza del 17.12.2017 ha effettuato alcune specificazioni, il tutto alla luce delle precisazioni e delle quadrature contabili emerse nel corso della procedura anche in ossequio alle osservazioni dei Commissari Giudiziali.

La modifica in esame prevede un'ipotesi di concordato in continuità aziendale ed è stata redatta assumendo quale riferimento i dati del passivo patrimoniale alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, pur tenendo in considerazione le variazioni patrimoniali e reddituali intervenute sino presentazione dell'integrazione al ricorso iniziale, quali: incassi sui crediti in essere; maturazione del rateo mensile del costo del lavoro; prededuzione per spese di giustizia e onorari professionali. Più in dettaglio, con detta modifica, la società ha previsto l'adozione di un piano quinquennale tale da generare risorse autoprodotte quantificate pari ad euro 1.108.407 ed ha precisato che entro il termine temporale di cinque anni si propone di raggiungere le condizioni di "misure straordinarie" equilibrio economico-finanziario mediante c.d. razionalizzazione di linee produttive, il ricorso alla Cassa integrazione Guadagni per alcuni dipendenti e la successiva razionalizzazione del personale con la fuoriuscita di 5 lavoratori, ecc.) previste nel piano industriale. Ha invece rilevato che il rimborso del debito avverrà secondo una cronologia più dilazionata nel tempo e pari a complessivi cinque anni dal momento dell'eventuale decreto di omologa.

Il piano industriale, in definitiva, ipotizza la risoluzione della crisi aziendale ed il conseguente riequilibrio economico finanziario della stessa, in un arco temporale di cinque anni (2017-2022) grazie all'azione combinata di:

 a) un riassetto industriale e organizzativo che permetta di migliorare la marginalità aziendale non tanto grazie alla crescita del giro d'affari della Società, quanto piuttosto grazie ad una politica di contenimento e riduzione dei costi operativi attraverso un processo di razionalizzazione cominciato nel corso del 2017;





- b) una manovra finanziaria focalizzata sul monitoraggio dei flussi in entrata destinati alla copertura di parte dei fabbisogni finanziari di capitale circolante tramite il ricorso ad uno stralcio parziale dell'esposizione debitoria (di tipo commerciale ed anche di tipo finanziario) in essere alla medesima data;
- c) il sostentamento finanziario alla ristrutturazione da parte del socio Vedelago disponibile ad accollarsi il debito residuo verso Banco Popolare per circa euro 550.000 così da estinguere il debito contratto da Tuninetti nel corso degli anni precedenti.

Come evidenziato dai Commissari Giudiziali con relazione del 23.12.2017, il risanamento della società e il ritorno alla redditività dipendono direttamente ed esclusivamente dalla realizzazione delle azioni strategiche indicate nel piano. In particolare, l'Organo commissariale, al fine di fornire il proprio giudizio, ha analizzato la fattibilità e verosimiglianza delle principali azioni poste a base del piano industriale (v. relazione del 23.12.2017 pag. 37 ss.) evidenziando anche che la società risulta aver conseguito un portafoglio ordini di euro 877.273 nel periodo oggetto di relazione generando flussi di cassa positivi per euro 222.217 e ritenendo i dati attendibili all'esito di puntuale ed attenta verifica (v. relazione cit. pag. 45-49). I Commissari hanno concluso ritenendo la coerenza dei dati forniti dalla Tuninetti (v. relazione cit. pag. 52).

#### 3. Sulla procedura ex art. 173 l. fall.

Premesso quanto esposto al punto 2 che precede, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità dei dati aggiornati da parte della Tuninetti da parte dei Commissari Giudiziali, questo Collegio osserva che la revoca del concordato può essere pronunciata quando l'Organo commissariale accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo ovvero ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti ovvero ancora esposto passività inesistenti o commesso atti in fronde ai creditori.

Nella specie, alla luce dei chiarimenti forniti dalla società oltre che della modifica di piano e proposta concordatari, non ci sono elementi per ritenere che le discrasie contabili emerse all'udienza del 7.11.2017 come da verbale in atti siano frutto di dolosa preordinazione da parte della Tuninetti o comunque siano ascrivibili ad alcuna delle condotte censurate all'art. 173 l. fall., tanto più che, cime già evidenziato, i Commissari Giudiziali medesimi hanno concluso ritenendo la coerenza dei dati forniti dalla società stessa. In sostanza, può ritenersi che la valutazione degli elementi posti al vaglio del Tribunale non consenta di ritenere sussistenti i comportamenti indicati dall'art. 173, 1° co., l.fall., in quanto non idonei a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione,





sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. La presentazione di una modifica a piano e proposta impone al Tribunale di impartire i provvedimenti finalizzati alla prosecuzione della procedura.

Il Tribunale

### P.Q.M.

- dispone non farsi luogo a provvedere sulla revoca del concordato;
- dispone la convocazione dei creditori per l'adunanza del 19.6.2018 ore 10:00;
- fissa al 15.4.2018 il termine per le comunicazioni di cui all'art. 171, 2° co., l. fall. in relazione a piano e proposta modificati.

Co-sì deciso all'esito della Camera di Consiglio del 1.3.2018.

Il Giudice relatore estensore Monica Mastrandrea Il Presidente Paolo Rampini



